

# DL Sostegni-BIS

Articolo	Contenuto in sintesi
<p><b>TESSILE</b> <b>Art. 8</b> <b>Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica</b></p>	<p>Prevede misure a favore degli esercenti attività d'impresa nel settore del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Viene modificata la disciplina del credito d'imposta contenuta all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34. La misura si applica anche per il periodo di imposta in corso al 31/12/2021, e l'autorizzazione di spesa per il 2021 passa da 45 a 95 milioni e viene aggiunta una autorizzazione di spesa relativa al 2022 per 150 milioni (comma 1, lettera a))</p> <p><b>Per avvalersi del credito è necessario presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.</b></p> <p>Con una modifica approvata alla Camera viene <b>istituito un fondo</b> con una dotazione di <b>10 milioni di euro</b> per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, <b>per sostenere l'industria conciaria</b> e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, sperimentazione, ricerca e sviluppo nel settore conciario</p> <p>I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta dovranno presentare apposita comunicazione con modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p><b>CATEGORIE RESTAURO</b> <b>Art. 65-bis</b> <b>Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico</b></p>	<p>L'articolo, inserito alla Camera, riconosce un <b>credito di imposta alle persone fisiche, pari al 50% per cento delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, protezione e restauro degli immobili di interesse storico e artistico</b>. A tal fine è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</p>
<p><b>CATEGORIE ALIMENTAZIONE</b> <b>Art. 68-quater</b> <b>Misure a sostegno del settore della birra artigianale</b></p>	<p>L'articolo, introdotto alla Camera, prevede per l'anno 2021 il riconoscimento di un <b>contributo a fondo perduto ai piccoli birrifici che producono birra artigianale</b> (di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354), in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.</p> <p>Stanziamiento: 10 milioni di euro per il 2021.</p>